

# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

Presidente V. Presidente Assessori

Segretario

Giancarlo Galan Brune Canella Raffaele Bazzoni Sergio Berlato

Pierluigi Bolla Franco Bozzolin Пes Braghetto

Gesare Campa Gaetano Fontana Febio-Gava Massimo-Giorgetti

Francesco Piccolo Floriano Pra

Raffaele

Zanon Gianfranco Zanetti

5 4 0 - 2 MAR, 1999 del

OGGETTO: Comune di Verona

Inclusione di più aree del territorio comunale (liberty) negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.6.1939, n. 1497, ai sensi del punto 3 dell'art. 1.

L'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio: Lavori Pubblici, Viabilità e Urbanistica, Gaetano Fontana, riferisce:

"Con verbale in data 27.5.1997, la Commissione Provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Verona di cui alla legge regionale 6.3.1984, n. 11, proponeva l'apposizione del vincolo paesaggistico all'ambito in oggetto ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39.

La pubblicazione prevista dalla legge citata risulta regolarmente effettuata dal 16.4.1998 al 16.7.1998 ed a seguito della stessa non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

In ordine alla proposta, la Direzione Urbanistica e Beni Ambientali ha redatto una relazione istruttoria parzialmente favorevole all'approvazione in quanto alcune parti sono prive di particolari aspetti paesaggistico-ambientali.

Considerato che trattasi di "bellezze d'insieme" secondo la definizione di cui all'art. 10 del R.D. 1357/40 e che il vincolo rientra pertanto nella fattispecie di cui al punto 3 del citato art. 1 della L. 1497/39."

L'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio: Lavori Pubblici, Viabilità e Urbanistica, Gaetano Fontana, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del IIº comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;
- VISTA la legge 29.6.1939, n. 1497 ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4;
- VISTO il Regio Decreto 3.6.1940, n. 1357 ed in particolare gli articoli da 1 a 10;
- -VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare l'art. 82, come integrato dalla L. 8.8.1985, n.
- VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R.31.10.1994, n. 63;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1164 del 7.4.1998;

- di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29.6.1939, n. 1497, di più aree del territorio comunale di Verona sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  - A) Relazione istruttoria;
  - B) Verbale in data 27.5.1997 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;
  - C) Planimetria vincolo paesaggistico VERONA SAN MICHELE
  - D) Planimetria vincolo paesaggistico QUINZANO;

e in conformità alla seguente descrizione:

1) BORGO VENEZIA (A)

Limitatamente all'ambito compreso, da Nord verso Est, in senso orario, dalle vie: Colonnello Fincato, Montorio, G.B. Cotta, Bianchini, Maestro Martino, U. Boccioni, Bianchini, Caliari, Z. Betti, G. Barbieri, Campo Sportivo, A. Turchi, Canale, Quattro Stagioni, Fiumicello, Barana, C.Cipolla:

2) BORGO VENEZIA (B) - (SAN MICHELE)

Limitatamente all'ambito compreso, da Nord verso Est, in senso orario, dalle vie: Corsini, Cernisone, Monte Tesoro, Palestro, (edifici ed aree di pertinenza lato Est), Unità d'Italia, Custoza, Montebello, Pressanella, Piazza Madonna di Campagna, Via Madonna di Campagna, A. Canobbio, C. Davila, Ruberio, Della Concordia, A. Salieri, Gran Sasso, Ferrovia, Unità d'Italia, Tiberghien, Progno.

3) BORGO TRENTO (A)

Limitatamente all'ambito compreso, da Nord verso Est, in senso orario, dalle vie: Mameli, G. D'Annunzio, Lungadige Matteotti, Piazzale Cadorna, Viale della Repubblica, Mura Arsenale a Nord, Via Arsenale, Lungadige Cangrande, Lungadige Campagnola Lungadige Matteotti, Prato Santo, Tonale, G. Medici G. Guerzoni, Rovereto, Prato Santo, Anzani, F. Ederle, Piazza Vittorio Veneto, C. Menotti.

4) BORGO TRENTO (B) (PINDEMONTE)

Limitatamente all'ambito compreso, da Nord verso Est, in senso orario, dalle vie: Santini, Monte Ortigara, Mameli, Sabotino.

5) BORGO MILANO

Limitatamente all'ambito compreso, da Nord verso Est, in senso orario, dalle vie: Corso Milano, Colonnello Galliano, Viale Dal Cero, G.A. Dalla Bona, Canale industriale Camuzzoni, San Marco, Bravo.

6) VIA FRANCO FACCIO

Da viale Piave Via Franco Faccio fino al sottopasso di Basso Acquar indi verso ovest lungo la scarpata della ferrovia fino al sottopasso delle FF.SS. di Porta Nuova, indi viale Piave fino all'incrocio con via Faccio.

7) BORGO ROMA

Limitatamente all'ambito compreso, da Nord verso Est, in senso orario, dalle vie: Via Tombetta, P.F. Calvi, Bolzano, Volturno, Gorizia Centro, Pola, Aquileia, Fiume, Polveriera Vecchia, S. Giacomo, Centro, dei Grolli, Area Verde Pubblico, P. Benedetti, Medoro, Brandimarte, Fiordiligi, Scuderlando, Bassani, Boardo, Fornari, Floreste, Scuderlando, Redipuglia, Udine, Centro, Volturno, Scuderlando, Viale dell'Agricoltura, Viale del Lavoro.

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 2 della

legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) corredato dall'estratto del verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;

3) di stabilire infine che il Comune di Verona provvederà all'affissione del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto contenente il presente provvedimento, all'Albo Pretorio, entro un mese dalla data della sua pubblicazione e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alle planimetrie della zona vincolata, in conformità dell'articolo 4 della legge 29. giugno 1939, n. 1497, dandone comunicazione a questa Regione.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

BA43

schil273.doc





# Immobili e aree di notevole interesse pubblico

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 - Art.136

CODICE MINISTERIALE (CODVIN)

IDENTIFICATIVO REGIONALE (ID\_VINC)

0230625

DENOMINAZIONE (DENOM)

PIU' AREE DEL TERRITORIO COMUNALE (LIBERTY)

DATA PROVVEDIMENTO (DATADEC) 19990302

STATO DEL VINCOLO (STATOVIN)

C

Decretato

TIFOLOGIA - LETT. ART.136, D.LGS.42/2004


RICONOSCIMENTO DELL'AREA

Verona

PROVINCIA

COMUNE

"Un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale"



cala 1:50.000


Art. 27 – Beni paesistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004,

1. I beni paesistici sono tutti quelli sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134. La Carta dei vincoli evidenzia a titolo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate per legge ai sensi dell'art. 142.

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dagli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Cabada	Cravinale di .	Varana	
Scheda	Provincia di :	Verona	
·B last	Comune di :	Verona	2. 1
Consistenza patrimonio	immobiliare - beni a	mhieotali	3 1
Frazione SHICHECE	solato do	Via/E-Ze UNITA	O'DALIA !!
Scheda unità edilizia (coc			Maccale HN 214 - FG
Scheda dilita campia (coc	1100/		wardate 110 ci4 = File
Edificio Individuato ai se	ensi:	Classificazione stor	rica .
L 1089/39		Centro storico	
L 1497/39		Centro storico miner	- V
L.R. 24/85		Nucleo rurale storico	PA STATE OF THE PARTY OF THE PA
Altro		Altro	
/mo			- 🚨
Tipologia		Proprietà:	
Isolato		Subblica	
Inlines a aseudatines		Raligiosa	
A cone		Frivata	
A schiera X		Militara	
Edilizia specialistica		Aitro	H
(scuble, caseme, chiese)			- Ц
Contesto ambientale		Elementi saramanza	ind
Standaruda nun 📈 [	Hes Tet.! Hdt.Z	Logge	ise memeric colors
Affaccio suolo cuo. XII Affaccio suolo cub. 210	3 4	Ealochi	H H
Affeccia suala cua. [3]		Portici	
iffaccio suolo cub.		Ballatoi	
caperto interno		Parsmenti	
coperto esterno	4 5	2amidi	X 12/14 2/5
coperto a dest. Agri. 🔲		Basamenti	X 12 14 215
ecinziane		Chius, est. P.T.	XXX
ltro		Chius, est, etc F,	X 5 10 15
		Altro	
ioca impianto:		Interventi auggassivi	
		(solo se socianaro da documento	zena)
	esente cali	Anno []	Canni zellici
	it, Napoleonico it, Austriaco	H	Pistrutterazioni
	t. Aust Ital.	V	Restauri
	t. Attuels	X	Superietazioni recenti
		Name N	
ratteristiche costruttive : Strutture verdoali	e materiali Strutture oriz, e di (atto	Manti di copercura	*1
	erro	Capal	X
	LA.	Tegale	H
	atero Cam.	X Lamiera	П
	egna	Altro	
	to di conservazione	7	Stare of cond. comples.
		Braua	Buano
ana 🔲 8	uono		V timeleran
ona E	uono lediocra attivo	Mediacra Cattivo	Mediocra Cattivo






Foto 2

Art. 76 - Norme comuni sugli elementi percettivo morfologici

- 1. Nella scena urbana i diversi elementi intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:
  - a) Per gli elementi emergenti gli interventi devono favorire la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura.
  - b) Per i fronti edilizi dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte.
  - c) Gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di raccordo e quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la "competizione" con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico.
  - d) I fronti edilizi aperti con porticature, che accolgono percorsi coperti e instaurano un rapporto funzionale e figurativo con lo spazio pubblico, vanno progettati evitando il riferimento a modelli storici e culturali estranei ai Centri Storici.
- 2. Per un controllo percettivo morfologico della scena urbana, nella Tavola "Disposizioni per la qualità urbana ed edilizia" sono indicati i seguenti elementi:

### **EDIFICIO EMERGENTE**

Edifici di particolare qualità architettonica:

- a. Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili;
- b. Edificio di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edificio di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili.

### **EDIFICIO STORICO RILEVANTE**

Edifici di particolare qualità architettonica che caratterizzano un fronte edilizio.

- a. *Edifici d'angolo*: Edifici che si prospettano su più vie e che presentano particolari soluzioni d'angolo.
- b. *Edifici che costituiscono un punto focale*: Edifici che posti a conclusione di viste significative, costituiscono un fondale scenografico e un punto focale nel centro storico.

### **EDIFICIO STORICO COMPLEMENTARE**

Edifici/gruppi di edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti e assimilabili in contesto urbano storico.

### **EDIFICIO COMPLEMENTARE**

Edifici/gruppi di edifici sostanzialmente modificati con tracce dell'impianto originario e assimilabili, edifici recenti privi di valore in contesto urbano storico.

### EDIFICI INCOERENTI E/O CON ELEMENTI INCOERENTI

Edifici/gruppi di edifici e manufatti, che, per le loro caratteristiche o condizioni, determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante.

Gli interventi consentiti dalle categorie, oltre la manutenzione straordinaria, sono condizionati al miglioramento della qualità e per quanto possibile al recupero della coerenza.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per gli edifici/gruppi di edifici e manufatti non indicati nella planimetria del P.I. e la cui situazione di incoerenza con l'ambiente venga accertata nel corso delle indagini preliminari agli interventi.

### **EDIFICIO IN CONTRASTO**

Edificio privo di valore, avulso dal contesto e non integrato nel tessuto edilizio, volumi e/o manufatti superfetativi con carattere accessorio (tettoie, baracche in lamiera) che vengono ritenuti estranei alle caratteristiche dei centri storici.

- 3. Ai fini del controllo percettivo degli elementi il PI individua :
  - a) Coni visuali su contesti di pregio e/o coerenti: sono i principali punti di vista che caratterizzano la percezione positiva. Vengono messe in evidenza situazioni relative la scena urbana del Centro Storico da mantenere.
  - b) Coni visuali su contesti incoerenti e/o in contrasto sono i principali punti di vista che caratterizzano la percezione negativa. Vengono messe in evidenza situazioni relative la scena urbana del Centro Storico da migliorare complessivamente.
- 4. Rispetto al contesto percettivo, la progettazione degli interventi dovrà seguire i seguenti criteri:
  - a) Le emergenze morfologico/naturalistiche devono essere salvaguardate e valorizzate in

Art. 71 - Norme specifiche valide per tutti interventi

- 1. Per gli spazi scoperti interni alle Unità di Intervento e per gli spazi comuni a più Unità di Intervento deve essere garantita la salvaguardia e il recupero degli elementi di valore culturale, artistico, naturalistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate.
- 2. Alle condizioni e con i limiti di seguito stabiliti, ad esclusione degli edifici che ricadono all'interno del "Contesto di altissima tutela" e del "Contesto di rilevante tutela", sono ammessi, in diretta attuazione del PI, ampliamenti di edifici residenziali legittimamente esistenti alla data del 08/09/2011 di adozione del primo PI, con esclusione degli edifici appartenenti alle Categorie di Intervento A1, A2, A3, A4:
- a) ABROGATO
- b) per una sola volta per unità residenziale (o relativa pertinenza) e comunque entro il limite massimo complessivo per Unità Edilizia del 20% della superficie utile lorda (SUL) e del 20% del volume, legittimamente esistenti alla data del 08/09/2011 di adozione del primo PI;
- c) previa analisi filologica estesa all'intera unità edilizia con obbligo di ricomposizione organica dei volumi incongrui;
- d) l'ampliamento deve essere realizzato in aderenza e rispettare tutti gli altri limiti anche in rapporto alle distanze ed altezze definiti al successivo comma 6
- e) i progetti di ampliamento devono essere coerenti con i caratteri ambientali e con gli spazi scoperti di pertinenza.
- 3. ABROGATO
- ABROGATO
- 5. Ai fini dell'applicabilità di norme speciali che prevedano interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici comunali (quali ad esempio la LRV 14/2009), si specifica che, visti gli interventi previsti per le singole categorie dall'art.70 e visto quanto prescritto dal comma 1 del presente articolo, tali ampliamenti sono ammissibili esclusivamente su edifici appartenenti alle categorie di intervento A5, B1 e B2.
- 6. gli ampliamenti e le ricostruzioni eccedenti la sagoma legittimamente preesistente devono altresì rispettare le seguenti disposizioni:
- a) Gli ampliamenti di cui al comma 2. e gli ampliamenti di edifici esistenti di categoria A5, B1 e B2 derivanti da accorpamenti degli edifici con categoria B1 e B2, devono essere realizzati in aderenza rispetto al fabbricato esistente e, complessivamente, non devono prevalere sul volume e sulla SUL dello stesso. In ogni caso gli ampliamenti non devono comportare una modifica della tipologia edilizia e della morfologia compositiva del tessuto edilizio esistente con particolare riferimento alle caratteristiche architettoniche degli edifici limitrofi, agli allineamenti sul fronte stradale ed agli accessi sulla viabilità pubblica.
- b) Distanze tra fabbricati e da confini: si applica la disciplina generale prevista dall' art. 9.
- c) Altezze degli edifici: per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti (intesi come confinanti oppure presenti in un cerchio di raggio massimo di 80 m attorno all'edificio in questione) di carattere storico-artistico vincolati ai sensi dell'art. 29. Qualora il fabbricato da sopraelevare fosse già più alto di tali fabbricati non è ammessa la sopraelevazione. Al fine di evitare contrasti con gli edifici esistenti, l'eventuale ampliamento in sopraelevazione è ammesso se compatibile con i caratteri tipologici dei fabbricati adiacenti e non può comunque superare l'altezza di tali fabbricati.
- d) ABROGATO
- 7. Aumento della SUL e frazionamento di unità immobiliari esistenti: è ammesso il frazionamento di unità immobiliari esistenti, l'aumento della SUL all'interno del volume legittimamente esistente ed il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e della disciplina dei soppalchi contenuta nel regolamento edilizio. In ogni caso gli interventi edilizi necessari per tali trasformazioni non devono comportare la violazione della disciplina degli interventi edilizi previsti dalla categoria attribuita alle singole Unità Edilizie; in particolare, l'inserimento dei soppalchi è ammesso, previa validazione, solo nel caso in cui non comprometta il valore storico architettonico dell'edificio e qualora venga effettuato con tecniche costruttive e materiali che rendano comunque l'inserimento reversibile.
- 8. Fatti salvi gli interventi su edifici di categoria A1, A2, A3, A4, e nel caso di cambi d'uso funzionali (CUF) con superfici inferiori legittimamente esistenti alla data del 08/09/2011 di

### Art. 85 – Centri storici minori: disciplina funzionale

- 1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.
- 2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale:
- a) Usi non ammessi: UT2/0, UT2/3; UT3/2,; UT5;
- b) <u>Usi regolati</u>: UT2/1 UT 3/1: negli edifici di categoria "A1" "A2" "A3" sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile.
- 3. Per gli immobili classificati "aree a servizi" dalla tav. 4A e 4B- *Disposizioni per la qualità urbana*, si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo *Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi* delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili esistenti di proprietà privata, qualora non abbiano concorso al dimensionamento della dotazione di servizi del PI e salvo che le presenti norme non stabiliscano vincoli o limitazioni alla trasformabilità più restrittive, è sempre ammesso il cambio d'uso in applicazione dei precedenti commi 1 e 2. In caso di dismissione della funzione esistente alla data di adozione del primo PI, sugli immobili esistenti di proprietà privata che hanno concorso al dimensionamento della dotazione di servizi del PI, il cambio di destinazione d'uso verso una categoria urbanistica diversa dai servizi è subordinato alla approvazione di una variante al PI, anche mediante piano integrato, ed al pagamento del contributo di cui all'art. 157. La modifica della tipologia di servizio è subordinata a convenzionamento con il comune con la procedura prevista dall'art. 117.